

13404/08



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Roberto Michele TRIOLA	- Presidente -	R.G.N. 2347/04
Dott. Vincenzo MAZZACANE	- Consigliere -	Cron. 13404
Dott. Emilio MIGLIUCCI	- Consigliere -	Rep. 3622
Dott. Pasquale D'ASCOLA	- Rel. Consigliere -	Ud.03/03/08
Dott. Carlo DE CHIARA	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

TROMBETTA AURELIO, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato

GIUSEPPE RIZZACASA, difeso dall'avvocato GIOVANNI DI

BIASE, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

BANCA INTESA BCI SPA, ora INTESA GESTIONE CREDITI SPA

in persona del legale rappresentante pro tempore sia

in proprio che quale cessionario del credito,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA S T D'AQUINO 75,

2008 presso lo studio dell'avvocato MARIO LACAGNINA, difeso

368 dall'avvocato GIULIO GENTILE, giusta delega in atti;



- controricorrente -

nonchè contro

BARBARIA MARIA TERESA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1100/02 della Corte d'Appello
di BARI, depositata il 30/12/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/03/08 dal Consigliere Dott. Pasquale
D'ASCOLA;

udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore
Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

IL CASO.it



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Maria Teresa Barbaria garantiva con fideiussione personale i debiti contratti da Felice Garofalo e dalla ditta individuale Alfonso Lombardi con la Banca Commerciale Italiana, debiti che alla data del 2 marzo 1995 ammontavano rispettivamente a circa 72 milioni di lire per il primo e a oltre 245 milioni per il secondo. Un piano di rientro sottoscritto dai debitori e dalla garante il 24 maggio 1994 non portava all'estinzione dei debiti. La Barbaria il 19 novembre 1994 vendeva quasi tutto il proprio patrimonio immobiliare, costituito dalla quota di metà di sette appartamenti in Foggia, al notaio Aurelio Trombetta, verso corrispettivo di circa 540 milioni di lire. L'azione revocatoria instaurata dalla Banca Commerciale allegando tali circostanze veniva accolta dal tribunale di Foggia l'11 febbraio 2000. Contumace la venditrice, la Corte d'appello di Bari rigettava l'appello dell'acquirente con sentenza del 30 dicembre 2002. Aurelio Trombetta ricorre per cassazione con atto del 27 gennaio 2004, articolando due motivi. Banca Intesa BCI spa (già Banca Commerciale Italiana) si è costituita con controricorso. La Barbaria è rimasta intimata.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso è denunciata, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la errata applicazione degli artt 2901, 2740 e 2697 c.c, in relazione al requisito dell'*eventus damni*, che parte ricorrente esclude assumendo tre ragioni: A) il permanere in capo alla venditrice, dopo l'atto di disposizione, della proprietà di beni successivamente alienati



per il prezzo di 510 milioni di lire, superiore al debito esistente; B) la rilevanza della situazione debitoria solo al momento dell'atto di vendita e non al momento della domanda ; C) la idoneità dei beni rimasti a soddisfare i creditori.

Con il secondo motivo si prospettano altre ragioni delle medesime violazioni, relative alla *scientia fraudis* in capo all'acquirente, cioè, si dice, alla sua consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori della parte venditrice. Si sostiene che la Banca avrebbe rivelato il debito solo nel febbraio 1995 e che quindi la sua esistenza era insospettabile e addirittura inesistente nel novembre precedente, epoca in cui sarebbero mancati perfino "sintomi conoscibili" dell'insolvenza dell'alienante. Parte ricorrente nega il valore indiziario della vendita in blocco, esponendo che l'acquirente era locatario di alcuni di questi immobili; che la Barbaria non aveva altri debiti; che la professione di notaio esercitata dal compratore non favoriva la conoscenza dei debiti della controparte, coperti da segreto bancario, ma anzi ne svelava la perfetta buona fede, non sussistendo altri elementi indicatori.

Infine il Trombetta contesta che avessero rilevanza l'accertamento con ctu di un valore di mercato superiore del 18% rispetto al prezzo di vendita e l'anticipazione dell'Invim da parte dell'acquirente, perché il prezzo vero sarebbe stato superiore a quello dichiarato in atto, corrispondente al valore catastale, e perché vi sarebbe stata una mera delegazione di pagamento e non una sostituzione negli obblighi fiscali della venditrice.



A questa esposizione BCI ha contrapposto alcuni rilievi, così riassumili: a) la cessione dell'intero patrimonio Barbaria, iniziata con l'atto del novembre 1994, era stata ultimata già prima dell'azione revocatoria, con due vendite del dicembre 1994 e del 18 gennaio 1995, nell'ambito di una strategia di dismissione del patrimonio in danno dei creditori. B) L'avvenuta modificazione qualitativa del patrimoni era stata tale da rendere più difficile la soddisfazione del credito. C) La permanenza di un immobile in proprietà piena della venditrice per soli 35 giorni dopo la vendita revocata era inidonea a escludere la portata pregiudizievole delle alienazioni. D) La rilevanza della posizione debitoria, ai fini della revocazione, era da apprezzare non solo al momento della scadenza dell'obbligazione, ma al momento della nascita del credito.

2) Il ricorso è infondato. Preliminarmente occorre chiarire che in esso sono esposte due circostanze in contrasto con quanto risulta dalla sentenza impugnata: si tratta dell'importo del debito vantato dalla BCI e del momento in cui l'effettivo importo di esso fu conosciuto alla venditrice, garante dei debitori principali. Sul primo punto si dice in ricorso che l'importo era prossimo alla metà della somma (510 milioni di lire) ricavata dalle successive vendite, ma dalla sentenza consta, senza che sia stata esposta doglianza o documentata alcuna risultanza contraria, che BCI vantava un credito di 72 milioni di lire verso tal felice Garofalo e un altro di 245.619.000 verso Alfonso Lombardi, debiti che inizialmente (pag 5 sentenza appello) la Barbaria aveva dichiarato di aver fittiziamente garantito, per poi ammetterli

it

Dial



definitivamente (pag12). Sul secondo punto la narrativa della sentenza (pag 4) assume che l'importo del debito era noto alla venditrice già dal 24 maggio 1994, data in cui la garante e i debitori avevano sottoscritto un atto di ricognizione ed una promessa di estinzione secondo un piano di rimborso, smentendo quanto sostenuto a pag 9 del ricorso.

3)Le deduzioni di cui al primo motivo, relative alla capienza del patrimonio residuo della debitrice e al tempo al quale tale apprezzamento va condotto, non valgono a inficiare i principi cui si è attenuto il giudice di merito, né la motivazione, logica e adeguata.

La giurisprudenza di legittimità da tempo insegna che in materia di azione revocatoria, l'"eventus damni" puo' consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in danaro) (Cass n.4578/98; 15265/06), perchè l'atto di disposizione del debitore determina in tal caso maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito (Cass 3470/07; 7767/07) e può comprometterne la fruttuosità (Cass 15880/07). Ciò è stato ritenuto dalla sentenza impugnata, che ha rilevato come la Barbaria abbia, con pericolo per i suoi creditori, "tramutato la natura del suo patrimonio in forma liquida più facilmente occultabile." Onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, è quello di provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass 5972/05; 11471/03), prova che la

it

DM



sentenza, correttamente rifacendosi a tale insegnamento, ha ritenuto non essere stata raggiunta. La Corte d'appello ha motivato in proposito sia considerando che l'atto revocato (vendita in blocco della quota posseduta di ben sette appartamenti) depauperava il patrimonio di un valore stimato in 675 milioni di lire, sia rilevando che nel giro dei due mesi successivi (il 23 dicembre 94 e il 18 gennaio 1995) l'opera di autospoliazione e conversione del patrimonio in moneta liquida era stata ultimata con la vendita (per 245 milioni) di altro immobile in Roma e con la cessione, unitamente ad Antonio Lioce (coniuge separato), dell'usufrutto di altro appartamento romano (per 265 milioni) ai nudi proprietari Barbaria Roberto e Lucassini Marisa.

3.1) L'apprezzamento del giudice di merito circa la mancata prova della sopravvivenza di ampie residualità patrimoniali risulta incensurabile e correttamente condotto. Tanto si osserva in primo luogo con riguardo all'imponenza della prima vendita, qui oggetto di revocazione. Il valore degli immobili rimasti in capo alla venditrice - 510 milioni - non superava infatti con tranquillizzante ampiezza l'importo del debito iniziale, pari a circa 318 milioni, cui dovevano accedere interessi e spese di procedura coattiva, anche in considerazione della difficile alienabilità del secondo bene (metà dell'usufrutto di un immobile), sicchè pienamente logica e congrua appare la valutazione data, resa anche sulla considerazione che con il ricavato, non utilizzato per il pagamento del debito, non era stato acquistato altro immobile per ricostituire la garanzia patrimoniale. Peraltro il giudice di

it

D.M.



merito ha complessivamente considerato l'incidenza negativa delle due successive ravvicinate vendite, che avevano "aggravato" l'*eventus damni*. Anche questo rilievo appare puntuale, alla luce del perdurante insegnamento giurisprudenziale secondo il quale **agli effetti dell'azione revocatoria deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che risulti collegato con uno o più atti successivi, in guisa da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo** (Cass 3356/77; Cass 1341/96; 1804/00). Giova osservare che in tal caso, come avvenuto nella specie, il creditore che agisca in revocatoria non è tenuto ad impugnare l'ultimo o gli ultimi atti con i quali si sia perfezionata la totale distruzione della garanzia del suo credito, ma può rivolgere l'impugnativa contro uno qualsiasi dei vari atti, secondo il proprio interesse, e quindi eventualmente contro quello che abbia maggiore portata economica e nel quale meglio si rivelino gli elementi della frode (Cass n.624/65 in Giust civ.1965, 1108).

4) Il secondo motivo di ricorso, che concerne l'elemento soggettivo, necessario per la revoca degli atti pregiudizievoli alla garanzia patrimoniale, risulta parimenti infondato. Va in primo luogo richiamato quanto riportato sub 2 circa la precisa conoscenza del debito in capo alla venditrice già prima dell'alienazione al Trombetta; peraltro è utile chiarire che in caso di prestazione di fideiussione l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del

it

D.M.



debitore principale della somma messa a sua disposizione o del tentativo di esazione da parte dell'istituto mutuante (Cass 9349/02; 1413/06).

Incontroverso è anche che la *scientia fraudis* possa desumersi da elementi indiziari (cfr ricorso pag 10). Ciò posto, la sentenza ha ineccepibilmente fatto applicazione dei consolidati principi riguardo alla consapevolezza del terzo sull'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici (cass 7452/00; 9367/06; 1068/07). Tale consapevolezza è stata desunta: a) dall'acquisto contestuale di una pluralità di beni da parte di un unico soggetto, b) dalla particolare qualifica professionale del medesimo (notaio), c) dal pagamento di un prezzo inferiore al valore di mercato del bene, d) dal fatto che l'alienante si fece anticipare la somma necessaria per pagare l'invim. Trattasi di circostanze tutte interpretabili logicamente nel senso valutato e coerenti tra loro. Non v'è dubbio infatti che una vendita così imponente e in unica soluzione mette a rischio la garanzia generica del debitore, a meno che (ma nulla risulta dedotto in proposito) non serva a investimenti maggiori; che un notaio, alla luce dei molti precedenti in tema di vendite in blocco, è il professionista che meglio di ogni altro è in grado di apprezzare la rilevanza sotto il profilo giuridico, ai fini dell'azione pauliana, di una siffatta dismissione; che non è stato dimostrato l'asserito pagamento di effettivi importi maggiori; che l'anticipazione della somma

it

D'M



per l'invim può anche rivelare la mancanza di fondi, tale da non consentire il versamento con provvista preesistente, ma da dover far ricorso a quanto incassato con la vendita.

Segue da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna del soccombente alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro tremilacento, di cui tremila per onorari.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda sezione civile il 3 marzo 2008

Il Consigliere est.
Dr Pasquale D'Ascola

Il Presidente
dr Roberto Triola

IL CASO.it

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Donatella D'Anna

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 23 MAG. 2008
IL CANCELLIERE C1